

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2014, n. 0131/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.**

- OMISSIS -

Regolamento abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 3/2/2023, n. 025/Pres. (B.U.R. 15/3/2023, n. 11), a seguito dell'abrogazione del DPREg. 209/2012.

ABROGATO

Regolamento recante modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 209/2012

Art. 3 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

art. 2 modifiche all'articolo 19 del DPRReg 209/2012

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 209/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<2, 3 e 5 bis>>

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. In deroga al comma 1, i prestiti partecipativi concessi a favore di imprese che svolgono le attività economiche incluse nella sezione F "costruzioni", divisioni n. 41 "costruzione di edifici", n. 42 "ingegneria civile" e n. 43 "lavori di costruzione specializzati" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, hanno durata massima pari a 15 anni. In deroga al comma 5, nel caso di concessione di prestiti partecipativi di cui al primo periodo l'importo di finanziamenti in essere a valere sul Fondo per lo sviluppo a favore del medesimo beneficiario può raggiungere l'importo massimo di 3 milioni di euro.>>.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.